

Comunico che sulla G.U. del 30 Ottobre 2012 n. 254 è stato pubblicato il [Decreto Legge 29 Ottobre 2012, n. 185](#)

recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

Il decreto, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012: 1) abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'articolo 12, comma 10 del Decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

2) ristabilisce l'applicazione della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, per il:

a) finanziamento delle gestioni previdenziali che erogano i trattamenti di fine servizio (TFS), attraverso l'aliquota contributiva stabilita a carico del datore di lavoro pubblico pari al 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con rivalsa a carico del lavoratore dipendente nella misura pari al 2,5% sull'80% della retribuzione lorda;

b) computo del TFS fatto sulla retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio. Conseguentemente, il decreto prevede che tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base alle disposizioni di cui al citato articolo 12, comma 10, saranno riliquidati, entro un anno, sulla base delle disposizioni previgenti all'entrata in vigore del medesimo Decreto n. 78 del 2010 (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato; articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per i dipendenti degli enti locali).

Il decreto dispone anche che i processi pendenti aventi a oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento si estinguono di diritto e che le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

(Fonte: Comunicazione del segretario nazionale dell'USPUR 05-11-2012)